

REGOLAMENTO PER LA NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA, NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI
PUBBLICI

(Approvato con Approvato con Determinazione n. 95 del 28.12.2023)

Sommario

Articolo 1.	Premessa	3
Articolo 2.	Oggetto	3
Articolo 3.	Definizioni e funzioni	3
Articolo 4.	Composizione e nomina del seggio di gara	4
Articolo 5.	Funzioni del seggio di gara	5
Articolo 6.	Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici.....	6
Articolo 7.	Funzioni della commissione giudicatrice.....	7
Articolo 8.	Commissari esterni	10
Articolo 9.	Cause di incompatibilità	12
Articolo 10.	Determinazione dei compensi.....	13
Articolo 11.	Disposizioni finali	17
Articolo 12.	Pubblicazione ed entrata in vigore	17

Articolo 1. Premessa

- 1 Il presente Regolamento intende definire le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dalla Società Opere e Infrastrutture della Sardegna (di seguito OIS), sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge;
- 2 In particolare, ha una validità di carattere generale interno e definisce i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
- 3 Il regolamento si applica:
 - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali OIS procede alla nomina del Seggio di gara;
 - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, per le quali si procede alla nomina sia del Seggio di gara e sia della Commissione giudicatrice ai sensi del citato art. 93 del Codice, per la fase di valutazione delle offerte.
- 4 Le procedure di gara si svolgono in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT", che garantisce la segretezza e la riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/ 2005

Articolo 2. Oggetto

- 1 Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai commissari esterni, nel rispetto delle soglie massime di importo stabilite, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
- 2 La nomina della commissione giudicatrice, da parte dell'organo della stazione appaltante, competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ha luogo nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 3. Definizioni e funzioni

Agli effetti del presente Regolamento, vengono adottate le seguenti definizioni:

OIS: la società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl, di seguito anche "Società".

Codice: il Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ed ogni sua successiva modifica;

Commissione giudicatrice o Commissione: organo collegiale, formato da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, previsto dall'art. 93 del Codice cui viene affidato, nelle procedure di appalti o nei contratti di concessione, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Seggio di gara: organo interno della Stazione Appaltante costituito per la verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica nelle procedure di appalto o nei contratti di concessione da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ovvero per gli adempimenti di natura amministrativa nei casi di appalti o concessioni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Commissari: componenti della Commissione giudicatrice, incluso il Presidente, Individuato tra gli stessi componenti.

Minor prezzo: il criterio di aggiudicazione individuato sulla base dell'elemento prezzo o del costo al ribasso.

OEVP: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Piattaforma: la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT.

PFM: project portfolio manager, nominato con Determinazione dell'Amministratore Unico esercita le funzioni di programmazione, coordinamento delle risorse, indirizzo e controllo sugli obiettivi del Responsabile unico del procedimento (Project manager) e delle funzioni specialistiche di supporto.

RUP: responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, che esercita le funzioni di Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34 c.1 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018.

RPA: responsabile del procedimento amministrativo per la fase di affidamento, nominato ai sensi dell'art. 15 co. 4 del Codice e dell'art. 34 c.2 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018;

Segretario: supporta il lavoro del seggio di gara e delle commissioni giudicatrici con riferimento alle attività amministrative e alla redazione dei verbali di gara.

Articolo 4. Composizione e nomina del seggio di gara

- 1 Per le procedure di appalto o di concessione da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice, il RUP o il Responsabile della fase di affidamento si avvalgono del Seggio di gara.
- 2 Il seggio di gara è composto dalle seguenti figure, individuate con provvedimento dell'AU o nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro:
 - a) Il **presidente** del seggio di gara, individuato tra il personale OIS appartenente alla categoria funzionari amministrativi. Qualora individuato, coincide con la funzione del RPA;

- b) Il **segretario**, scelto tra il personale OIS, qualora nominato per le funzioni di supporto amministrativo al presidente di seggio;
- 3 Con la nomina del Seggio di gara, restano, in ogni caso, in capo al Responsabile Unico del Progetto o al Responsabile della fase di affidamento la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- 4 Il Seggio di gara è costituito da personale interno alla Stazione appaltante anche dipendente a tempo determinato, i membri designati dovranno essere selezionati secondo il principio di trasparenza, competenza e rotazione.

Articolo 5. Funzioni del seggio di gara

- 1 Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del **minor prezzo**, è costituito un seggio di gara che svolge la funzione di acquisizione ed esame della documentazione amministrativa a corredo della domanda di partecipazione, concernente anche il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione comprendenti la fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara e l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione. Il seggio di gara cura, inoltre, il sub procedimento del soccorso istruttorio e la fase di scrutinio delle offerte economiche attraverso la piattaforma telematica, fino alla proposta di aggiudicazione.
- 2 Le procedure di gara si svolgono in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT", che garantisce la segretezza e la riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/ 2005
- 3 Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'**OEPV**, il seggio di gara svolge le attività amministrative di esame della documentazione di cui al punto 1 e quelle correlate al soccorso istruttorio. Sono inoltre affidate al seggio di gara le funzioni di comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, l'apertura, lettura e attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche attraverso la piattaforma telematica.
- 4 L'attività istruttoria di cui ai precedenti punti sarà puntualmente verbalizzata, i verbali saranno sottoscritti dal responsabile unico del Progetto o dal Responsabile della fase di affidamento e dai componenti del Seggio di gara, successivamente verranno pubblicati congiuntamente al provvedimento di aggiudicazione in ottemperanza ai principi di trasparenza di cui all'art. 20 del Codice.
- 5 Nei casi in cui il bando di gara consenta l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 108 c. 12 del Codice, il seggio di gara, acquisita la valutazione tecnica delle offerte dalla commissione giudicatrice, procede allo scrutinio delle offerte economiche ritenute idonee a seguito dell'applicazione della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica e all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici individuati nelle prime due posizioni della graduatoria provvisoria.

Articolo 6. Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici

- 1 Per le procedure aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice, è fatto obbligo di nominare una commissione giudicatrice di gara.
- 2 La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'Amministratore Unico, nel rispetto dei criteri di seguito riportati, da adottare obbligatoriamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 3 La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire obbligatoriamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previa dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La società, a seguito dell'istruttoria del RPA, prima del conferimento dell'incarico accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina dei singoli componenti.
- 4 Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curricula dei componenti, sul sito della Società, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 28 del D.Lg. 36/2023. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.
- 5 La commissione giudicatrice è composta da personale dipendente della Società. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, è possibile fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità disciplinate nel successivo art. 8.
- 6 La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara.
- 7 I componenti sono individuati, prioritariamente, tra il personale OIS nell'ambito dei seguenti ruoli:
 - a) il **presidente**, tra il personale appartenente alla categoria Dirigenti, Quadri, o Direttivi in ragione del grado di complessità dell'appalto e delle esigenze organizzative interne della Società
 - b) i **commissari** diversi dal presidente, tra il personale interno appartenente alla categoria direttivi, esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
 - c) il **segretario**, qualora nominato, svolge le funzioni di supporto amministrativo, verbalizzazione e custodia della documentazione.
- 8 Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice motiva adeguatamente in merito a competenze, esperienze e requisiti dei commissari in relazione alla specifica procedura di gara.
- 9 La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di trasparenza, competenza e rotazione e comunque fatta salva la necessità di assicurare, in via

prioritaria, la composizione delle commissioni giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura e la efficace distribuzione dei carichi di lavoro all'interno della struttura organizzativa.

- 10 La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria.
- 11 Ai sensi dell'art. 51 del Dlgs 36/2023, per le procedure di gara sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
- 12 In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
- 13 I commissari ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza e autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice di comportamento, del Piano anticorruzione e dei regolamenti della Società.
- 14 I commissari ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
- 15 Ai sensi dell'art. 93 co.1 del Codice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, può svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
- 16 La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Società.
- 17 Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Articolo 7. Funzioni della commissione giudicatrice

- 1 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche. Per i contratti da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli adempimenti di natura amministrativa sono attribuiti al Seggio di gara nominato secondo le regole di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- 2 La commissione giudicatrice svolge, su richiesta del RUP, l'attività di valutazione della congruità delle offerte anomale, tenuto conto di quanto prescritto dal Disciplinare di Gara.
- 3 Nei casi previsti dal provvedimento di nomina, in ragione della complessità del procedimento e delle esigenze organizzative interna della Stazione Appaltante, la commissione giudicatrice può curare l'intero procedimento di gara e ad essa è attribuita sia la funzione di esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara), sia la funzione di esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

- 4 La Società si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo o mediante il criterio di comparazione costo/efficacia sulla base del ciclo di vita, quando ricorrono ragioni particolari, tenuto conto della complessità e della natura del contratto o della procedura.
- 5 La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie. Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza e si svolge preferibilmente mediante l'utilizzo della piattaforma digitale.
- 6 Ai fini di cui al precedente comma, in caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti, a questi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
- 7 L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti, nel rigoroso rispetto della normativa anticorruzione, anche in specifico riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dalla Società.
- 8 Ai sensi dell'art. 93 co.4, la commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. I dispositivi e gli strumenti tecnici, nonché le procedure telematiche utilizzate, devono essere tali da assicurare, oltre che la riservatezza delle comunicazioni, l'esercizio delle funzioni di deliberazione collegiale della commissione.
- 9 La Commissione giudicatrice opera in piena autonomia, attenendosi scrupolosamente al metodo di valutazione delle offerte individuato negli atti di gara, senza introdurre o definire nuovi criteri di valutazione che non siano previsti nella legge di gara.
- 10 Al fine di assicurare comunque la tempestività della procedura di affidamento e il rispetto dei cronoprogrammi attuativi degli interventi, qualora un componente della Commissione sia assente per almeno tre volte nel corso della procedura di valutazione, lo stesso potrà essere sostituito con un componente supplente, anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente.
- 11 L'attività della Commissione, dopo la presa in consegna delle offerte tecniche rese disponibili dal Seggio di gara, si sviluppa secondo l'iter di seguito indicato e i vari passaggi sotto descritti, devono essere puntualmente riprodotti nel verbale.

- i. verifica dell'integrità e della presenza dei documenti di natura tecnica presentati dai candidati ammessi e richiesti nel disciplinare/lettera d'invito, verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta (prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma, presenza dei documenti, etc.) e verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara.
 - ii. valutazione delle offerte tecniche con l'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le formule indicate nel disciplinare/lettera d'invito.
 - iii. supporto al responsabile unico del procedimento nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte anomale;
 - iv. trasmissione al Seggio di gara di tutti i verbali delle sedute di gara per i successivi adempimenti di competenza.
- 12 I componenti della Commissione, nonché il segretario, hanno la responsabilità di custodire adeguatamente i documenti di gara e di non diffondere le informazioni contenute negli stessi, mantenendo la massima riservatezza su quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta. I medesimi soggetti devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente, dei patti di integrità, dei regolamenti nonché dei codici di comportamento.
- 13 La fase di valutazione avviene in una o più sedute riservate nelle quali la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti negli atti di gara e attribuisce i punteggi. Una fase preliminare alla valutazione tecnica è la verifica da parte della Commissione della sussistenza dei requisiti minimi della documentazione tecnica, qualora previsti nella procedura a pena di esclusione. Nel caso di carenza dei predetti requisiti minimi in capo ad uno o più offerenti, la Commissione, verbalizzando la propria attività, ne dà comunicazione al Seggio di gara e non procede alla valutazione delle offerte ritenute prive dei requisiti minimi, proponendo l'esclusione dell'offerente dalla gara.
- 14 Nel caso in cui sia prevista la "soglia di sbarramento" in relazione ai criteri qualitativi (punteggio minimo che le offerte devono ottenere per essere ammessi alla fase di gara successiva), la Commissione procede con la valutazione di tutte le offerte. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte di uno o più offerenti viene riportato nel verbale della Commissione. La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, prima della riparametrazione, comporta l'esclusione dalla procedura di gara e conseguente non apertura dell'offerta economica.
- 15 Qualora la Commissione accerti ulteriori motivi di esclusione, ne fa menzione nel verbale e propone l'esclusione del concorrente. La fase conclusiva dell'attività di valutazione si completa con la predisposizione di una graduatoria delle offerte tecniche, la quale specifica anche i punteggi e le relative motivazioni. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire alla Società eventuali chiarimenti che si dovessero rendere necessari in relazione all'attività svolta.

- 16 La Commissione valuta le offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara, elaborando i relativi punteggi.
- 17 A conclusione della valutazione delle offerte viene redatto un atto conclusivo, che verbalizza le attività della Commissione, descrivendo l'iter procedimentale svolto dalla commissione e le relative determinazioni. Il verbale ricostruisce lo svolgimento dei lavori della Commissione e dà atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari e della valutazione complessiva in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi. La redazione del verbale deve avvenire, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione.
- 18 Nel caso di verbalizzazione successiva devono essere rispettati, in ogni caso, i principi di ragionevole tempestività e completezza. Pertanto, l'intervallo temporale tra la seduta della Commissione e la redazione del verbale deve essere limitato e tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto. Il contenuto del verbale deve essere chiaro ed esauriente, in modo tale da permettere la ricostruzione della volontà espressa dalla Commissione.
- 19 Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale della Società, i quali forniranno piena collaborazione.
- 20 Il documento conclusivo relativo al processo di assegnazione dei punteggi tecnici, completo di tutti i verbali delle sedute di commissione, sarà tempestivamente inviato al RPA, che curerà gli adempimenti successivi.
- 21 La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari.
- 22 L'attività di commissario è prioritaria rispetto agli altri compiti di istituto, deve essere svolta nei tempi previsti dalle tempistiche di gara comunicate in fase di notifica del provvedimento di nomina, (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) e di essa si dovrà necessariamente tener conto ai fini della valutazione della produttività individuale.

Articolo 8. Commissari esterni

- 1 Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione solo al ricorrere dei seguenti presupposti:
 - a) in caso di accertata carenza in organico verificata sulla base dei carichi di lavoro o di affidamento di contratti di particolare complessità tecnica per i quali è necessario ricorrere a competenze specialistiche esterne;
 - b) assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
 - c) per ragioni attinenti all'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;

- d) quando il personale interno non possa svolgere le funzioni di commissario per incompatibilità o altre disposizioni della vigente normativa in materia.
- 2 I commissari esterni sono individuati nelle seguenti modalità:
- a) con criterio di rotazione, tra i dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, con comprovata esperienza maturata in precedenti commissioni di gara, in particolare nel settore oggetto della gara o nello svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione o altre attività, in particolare nel settore oggetto della gara;
- b) con criterio di rotazione, tra i professori universitari di I e II fascia che svolgono l'attività nel settore di riferimento oggetto della gara, scelti sulla base del curriculum in relazione alla singola gara;
- c) con un criterio di rotazione, tra i professionisti esercenti professioni regolamentate, scelti sulla base del curriculum in relazione alla singola gara, che possiedano i seguenti requisiti:
- c.1. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
- c.2. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- c.3. regolarità degli obblighi previdenziali;
- c.4. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- c.5. comprovata esperienza nel settore oggetto della gara;
- d) qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
- e) a seguito di specifica manifestazione di interesse, in ragione della specificità e complessità della procedura di affidamento.
- 3 Nei casi in cui la commissione giudicatrice sia incaricata dell'esame della documentazione amministrativa, propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, per ragioni di complessità della procedura, al fine di preservarne l'unitarietà, è valutabile, ai fini della scelta del componente, l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
- 4 Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato tra i commissari che risultano maggiormente qualificati a seguito di valutazione dei curricula dei commissari selezionati, tenendo conto della competenza, degli anni di esperienza maturati e del numero degli incarichi svolti in qualità di presidente di commissione di gara.

- 5 L'atto di nomina dei commissari esterni è adottato con provvedimento dell'Amministratore Unico, su proposta del dirigente, se presente in organico, ovvero del RPA, e ne determina il compenso e il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito atto di accettazione, da rendersi congiuntamente alla dichiarazione sull'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
- 6 Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
- 7 In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Società.
- 8 Il RPA cura la procedura di liquidazione dei compensi dei commissari, nelle modalità definite nella proposta di incarico, successivamente alla data di approvazione della proposta di aggiudicazione.
- 9 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, anche l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.

Articolo 9. Cause di incompatibilità

- 1 Nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti, del Codice etico e di comportamento di OIS, approvato dall'Amministratore Unico come allegato al Piano della prevenzione della Corruzione della società, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:
 - i. coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ovvero dell'art. dall'art. 16 del Codice. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente
 - ii. coloro i quali incorrono nelle cause di astensione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile;
 - iii. coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) o dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del Libro secondo del Codice penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
 - iv. coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o

- altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia di imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto;
- v. coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 - vi. coloro che hanno ricoperto, nel corso del biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, ulteriori incarichi cariche di componenti dell'Organo di direzione politica e di controllo della Società OIS.
- 2 Il Presidente ed i commissari, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono sottoscrivere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione di cui al comma 5 dell'art. 93 del Codice, di cui all'art. 35 bis D. Lgs 165/2001 nonché assenza di conflitto di interessi, anche potenziale di cui all'art. 16 del Codice degli appalti e del quadro normativo correlato. IL RUP prima del conferimento dell'incarico, accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente del Seggio di gara, della Commissione giudicatrice e a segretario. Tale insussistenza deve persistere per tutta la durata dell'incarico.
 - 3 I membri del Seggio di gara, i commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Società e ad astenersi dal partecipare alla procedura di gara per la quale sono stati nominati.
 - 4 Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
 - 5 Si applicano ai membri del Seggio di gara, ai commissari e ai segretari gli obblighi di astensione dei Giudici di cui all'art. 51 del Codice civile.
 - 6 Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
 - 7 Ai fini della prevenzione della corruzione i membri del Seggio di gara, il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

Articolo 10. Determinazione dei compensi

- 1 Nessun compenso è dovuto al personale interno della Società componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
- 2 Ai commissari esterni è riconosciuto un compenso, secondo le modalità previste nei commi seguenti, nei limiti stabiliti dal D.M. MIT del 12.02.2018.

- 3 Le spese relative ai compensi spettanti ai commissari esterni sono inserite nel quadro economico del contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
- 4 Per la determinazione dei compensi dei commissari esterni si utilizzano, per analogia, i criteri di calcolo espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 29.09.2004, che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione", come espresso nella sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008. Il compenso dei commissari esterni è, pertanto, così definito:

a) Gare di esecuzione lavori, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i. Compenso base pari al 2% del corrispettivo della progettazione esecutiva, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascuna offerta tecnica e metodologica esaminata, oltre la prima, pari al 3% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- vi. In alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, la Società può applicare il meccanismo di cui alla lettera e).

b) Gare di servizi di ingegneria, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i. Compenso base pari al 2% del corrispettivo della progettazione esecutiva, con riferimento all'importo presunto dei lavori cui si riferisce la prestazione, con riguardo alle singole prestazioni, classi e categorie definite ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e s.m.i.;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascuna offerta tecnica e metodologica esaminata, oltre la prima, pari al 3% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- vi. in alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, la Società può applicare il meccanismo di cui alla lettera e).

c) Gare di concessione, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i. Compenso base pari al 2% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 3% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

d) Concorso di progettazione

- i. Compenso base pari al 3% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto prescelto;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi, fino a un massimo del 20 % degli importi di cui ai punti precedenti;
- iv. IVA e oneri previdenziali, se dovuti;
- v. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

e) Concorso di idee, servizi e forniture

- i. Compenso forfettario per i componenti della commissione sulla base della stima dell'impegno orario, definita nell'atto di nomina della commissione;
- ii. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate fino a un massimo del 20 % degli importi di cui al punto precedente;
- iii. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

f) Commissione ad hoc per la valutazione di offerte anomale

- i. Compenso forfettario per i componenti della commissione sulla base della stima dell'impegno orario, definita nell'atto di nomina della commissione;
- ii. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate fino a un massimo del 20 % degli importi di cui al punto precedente;
- iii. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;

- 5 Ai fini della graduazione dei compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. MIT del 12.02.2018, la Società può applicare ai compensi determinati per le varie tipologie di cui al precedente punto 4 una **riduzione percentuale fino al massimo del 50%**, da definire nel provvedimento di nomina della Commissione tenuto conto dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riguardo ad altri elementi della gara, che influiscono direttamente sull'attività della Commissione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
 - b) il numero dei lotti;
 - c) il numero atteso dei partecipanti;
 - d) i criteri di attribuzione di punteggi;
 - e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
- 6 Qualora sia prevista la **suddivisione della gara in lotti**, il compenso base dei commissari sarà calcolato con riferimento alla media dei corrispettivi della progettazione e sarà incrementato per il numero complessivo di offerte tecniche oggetto di valutazione.
- 7 Il compenso base dei commissari è calcolato sul valore del corrispettivo della progettazione in relazione all'importo dei lavori in progetto, al netto di eventuali opzioni.
- 8 Il compenso a vacanza previsto per il calcolo dei corrispettivi di cui al punto 4, lett. e) f), è calcolato con riferimento alle tariffe orarie di seguito riportate, al netto dell'IVA e oneri previdenziali se dovuti:

Appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14, co.1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii	Fino ad un massimo di € 75,00/ora
Appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, co.1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii	€ 50,00/ora

- 9 Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del precedente punto 4, comprensivi di tasse, contributi e spese, di seguito riportato:

Fino a 10 offerte	da 11 a 20 offerte	da 21 a 50 offerte	Oltre 50 offerte
€. 3.000,00	€. 4.000,00	€. 5.000,00	€. 7.000,00

- 10 Restano fermi, in ogni caso, i compensi massimi stabiliti dall'Allegato "A" del DM MIT del 12.02.2018, come da Tabella che segue:

APPALTO LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari a 20.000.000 €	8.000 €
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	15.000 €
superiore a 100.000.000 €	30.000 €
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari a 1.000.000 €	8.000 €
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	15.000 €
superiore a 5.000.000 €	30.000 €
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo massimo *</i>
inferiore o pari alla soglia UE	8.000 €
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 €	15.000 €
superiore a 1.000.000 €	30.000 €
<i>*i compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese documentati</i>	

Articolo 11. Disposizioni finali

- 1 Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
- 2 La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
- 3 Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.
- 4 Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.
- 5 Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Articolo 12. Pubblicazione ed entrata in vigore

- 1 Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web della Società
- 2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.